

COMUNE DI PALLAGORIO

Provincia di Crotone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3 del 30.03.2019

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Conferma aliquote Imposta Municipale Propria e TASI per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, alle ore 10,30, presso la sede C.O.M., struttura di proprietà dell'Ente, sita in Via G. Amendola, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi spediti nei termini e modi di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti:

01- Lorecchio Umberto	Sindaco	si
02- Gentile Pasquale	consigliere comunale	si
03- Parrotta Pasquale	consigliere comunale	si
04- Balsamo Francesco	consigliere comunale	si
05- Virardi Francesco	consigliere comunale	si
06- Berardi Giuseppe	consigliere comunale	si
07- Mustacchio Mario	consigliere comunale	si
08- Iocca Francesca	consigliere comunale	no
09- Spina Gina	consigliere comunale	si
10- Leo Filomena	consigliere comunale	no
11- Bossio Salvatore Nicola	consigliere comunale	no

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione, il segretario comunale, Dott.ssa Mazzù Andreina
Il sindaco, dott. Lorecchio Umberto, assume la presidenza. Proceduto ad appello nominale e constatato legale il numero degli intervenuti (08/11), dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

- Aprè la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno;
- La Consigliera Spina eccepisce che è stato consegnato all'ultimo minuto ma già sostanzialmente anche prima era contraria al presente regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle

disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella*

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune “può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che “per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enunciata;

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2019, pari ad un presumibile ammontare di euro 135.000,00, si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALiquOTA
Abitazione principale (categoria catastale gruppo “A” ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate	0,00
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,30
Unità abitative concesse in comodato d'uso gratuito (solo categoria catastale gruppo “A”)	Aliquota ordinaria di riferimento 0,46

Immobili abitativi (secondo case) e relative pertinenze tenute a disposizione. (categoria catastale gruppo "A" e C/2, C/6 e C/7).	0,46
Aree fabbricabili	0,46
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Tutte le altre tipologie di fabbricati non indicati nella tabella ed appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A, C, D, E.	0,76
Detrazione per abitazione principale	200,00

DI STABILIRE la misura della detrazione dell'imposta di € 200,00 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dal comma 10 primo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire anche sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2019, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

VERIFICATO che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento;

PRESO ATTO che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per l'anno 2014 e 2015, disponendo che: *“nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, è di fatto legata alla condizione che sia contenuto il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili e non tanto all'obbligo di introdurre detrazioni d'imposta;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che:

- il tributo in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2019, è stato quantificato in € 29.290 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 23,70% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 in fase di approvazione;

Tabella A

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
Energia elettrica per la pubblica illuminazione	45.000,00
Vigilanza e pubblica sicurezza	
Manutenzione del verde pubblico	
Anagrafe, stato civile, elettorale e leva	
Manutenzione strade	35.000,00
utenze impianti sportivi	2.500,00
Cultura e biblioteca	
Manutenzioni del patrimonio comunale	
manutenzione impianti della pubblica illuminazione	12.000,00
manifestazioni sportive e ricreative	29.053,00
utenze cimiteri comunali	
TOTALE	123.553,00

CONSIDERATO che si reputa opportuno confermare per l'anno 2019 le aliquote del tributo come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologia di immobile	Aliquota
Abitazione principale (solo categorie le A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1,5 per mille
Immobili abitativi (secondo case) e relative pertinenze tenute a disposizione. (categoria catastale gruppo "A" e C/2, C/6 e C/7).	1 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati non indicati nella tabella ed appartenenti alle categorie catastali A10 e dei gruppi C, D, E.	1,5 per mille
Aree edificabili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

VISTO il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/09/2014 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO dello Sblocco degli aumenti di tariffe ed aliquote per l'anno 2019 ai sensi della Legge di bilancio 2019, in conformità alla quale i Comuni possono aumentare o eventualmente ridurre le aliquote IMU già applicate nell'anno d'imposta 2015, ad esclusione delle Tariffe Tari;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha prorogato dal 31 Marzo 2019, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2019 da parte dei comuni;

RITENUTO NECESSARIO applicare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. e TASI a decorrere dall'anno 2019;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di seguito riportati:

Con 7 voti favorevoli e una contrario (Spina) , resa per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
- 2) di applicare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - a decorrere dall'anno 2019:

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale (categoria catastale gruppo "A" ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate	0,00
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,30
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito (solo categoria catastale gruppo "A")	Aliquota ordinaria di riferimento 0,46

Immobili abitativi (seconde case) e relative pertinenze tenute a disposizione. (categoria catastale gruppo "A" e C/2, C/6 e C/7).	0,46
Aree fabbricabili	0,46
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Tutte le altre tipologie di fabbricati non indicati nella tabella ed appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A, C, D, E.	0,76
Detrazione per abitazione principale	200,00

- 3) Di stabilire la misura della detrazione dell'imposta di € 200,00 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dal comma 10 primo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214;
- 4) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;
- 5) Di determinare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 29.290,00:

Tipologia di immobile	Aliquota
Abitazione principale (solo categorie le A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1,5 per mille
Immobili abitativi (seconde case) e relative pertinenze tenute a disposizione. (categoria catastale gruppo "A" e C/2, C/6 e C/7).	1 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati non indicati nella tabella ed appartenenti alle categorie catastali A10 e dei gruppi C, D, E.	1,5 per mille
Aree edificabili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille

- 6) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile
- 7) di dare atto che dette aliquote IMU e TASI decorrono dal 1° gennaio 2019;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- 10) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- 11) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dr Lorecchio Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Andreina Mazzù

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Resp. Uff. Finanziario
F.to Ass. Pasquale Parrotta

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il giorno 15.04.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Grillo Salvatore

ESECUTIVITA'


La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di pubblicazione, diverrà eseguibile ai sensi del 3° comma dell'art.134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dr Andreina Mazzù

X La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dr Andreina Mazzù

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.



IL RESP. DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Francesco Gallo

Francesco Gallo